

## **Statuto euroart** (22 marzo 2018)

### **Articolo 1: Nome**

Un'associazione internazionale di utilità sociale con il nome: "EUROPEAN FEDERATION OF ARTIST COLONIES" (=Associazione delle Colonie Artistiche Europee) (abbreviato: IVZW "euroart").

Il termine "Colonie artistiche" è da intendersi come segue:

- Luoghi e comunità con una dimensione europea nell'ambito dell'arte.
- Colonia con sede in Europa e sviluppatasi nel 19° e 20° secolo.
- La colonia e/o la comunità non si limitavano alla pittura, all'arte figurativa e all'illustrazione, ma erano altrettanto aperti verso la letteratura, la musica, la scultura, il teatro, il ballo ecc.
- Esistevano diversi artisti legati alla colonia.
- Erano caratterizzati da un impegno sostenibile.
- Le associazioni artistiche erano attive prevalentemente in campagna.
- Le associazioni artistiche determinavano anche la reale identità dei luoghi e delle comunità.

L'organizzazione è soggetta alle disposizioni della legge belga del ventisette giugno millenovecento ventuno relativa alle associazioni di utilità sociale, associazioni e fondazioni internazionali di utilità sociale, *tra cui* ai sensi della legge del due maggio duemiladue, nonché alle disposizioni delle integrazioni effettuate o che verranno effettuate successivamente, di seguito denominate come "la legge".

### **Articolo 2: Sede sociale dell'associazione e ufficio amministrativo**

L'associazione ha la propria sede in Belgio a B – 3080 Tervuren (Belgio), Markt 7° bus 2 (Gemeentelijk Administratief Centrum "De Zevenster") nel distretto giuridico di Lovanio.

L'ufficio amministrativo dell'associazione può essere spostato in un altro luogo in Belgio tramite delibera dell'assemblea dei soci.

L'ufficio amministrativo dell'associazione può essere spostato in un altro luogo in Europa tramite delibera a maggioranza semplice della presidenza.

### **Articolo 3: Scopo sociale**

Euroart persegue i seguenti obiettivi di utilità sociale:

- Salvaguardia e promozione del patrimonio artistico delle colonie artistiche riconosciute.
- Promozione dell'arte moderna nelle colonie artistiche riconosciute.
- Promozione della collaborazione tra i soci nell'ambito della cultura.

Le attività dell'associazione per il raggiungimento di tali obiettivi sono le seguenti:

- Stimolo delle modalità di lavoro delle associazioni artistiche e promozione dell'arte tramite lo scambio di esperienze interregionali e internazionali.
- Messa a disposizione di informazioni per i cittadini dell'Unione europea tramite mostre sui relativi patrimoni artistici diversi e ciò nonostante connessi tra loro.
- Scambio di artisti come contributo per il confronto delle diverse culture nelle regioni e per migliorare la conoscenza delle diverse culture dei movimenti artistici.
- Incoraggiamento di giovani artisti tramite l'assegnazione di borse di studi e promozione di premi, scambio di artisti e sostegno delle accademie d'arte.
- Tutte le misure finalizzate al raggiungimento degli scopi di euroart.

### **Articolo 4: Affiliazioni, ammissione e diritto di voto**

I soci vengono suddivisi nelle due (2) seguenti categorie principali:

- soci collaboratori
- soci sostenitori

I **soci collaboratori** sono soci che hanno diritto di voto e che possono approfittare del sostegno di euroart, inclusi aiuti finanziari, premesso che siano in regola con le loro quote.

I soci collaboratori vengono suddivisi in tre (3) classi:

- *Colonie artistiche e soci associati*, ossia soci direttamente annessi ad una colonia artistica ai sensi di una deliberazione della presidenza di euroart,
- *Partner*, ossia soci che non appartengono ad una colonia artistica ma che sono collegati ad una colonia artistica o che hanno un rapporto con l'arte in generale, ossia ai sensi dello scopo sociale di euroart.
- *Soci privati*

I soci collaboratori, indipendentemente dalla classe di appartenenza, vengono suddivisi in tre (3) gruppi a seconda dei loro scopi sociali:

- Gruppo 1: comunità
- Gruppo 2: strutture per artisti e fondazioni
- Gruppo 3: associazioni artistiche e gruppi di artisti riconosciuti come tali dalle rispettive autorità locali.

Ai soci collaboratori spetta il diritto di voto in base alla loro classe e gruppo secondo le seguenti modalità:

|                              | Comunità | Strutture artistiche | Associazioni artistiche/artisti |
|------------------------------|----------|----------------------|---------------------------------|
| Colonie artistiche associate | 10 voti  | 5 voti               | 3 voti                          |
| Partner                      | 4 voti   | 3 voti               | 2 voti                          |
| Soci privati                 | -----    | 1 voto               | -----                           |

I soci collaboratori devono essere riconosciuti dalla presidenza ai sensi delle presenti procedure d'iscrizioni.

I **soci sostenitori** solo i soci che simpatizzano esclusivamente con la missione e le attività dell'associazione.

Non hanno alcun diritto di voto e non possono approfittare in alcun modo del sostegno dell'organizzazione.

Le quote d'iscrizione vengono stabilite dalla presidenza e presentate ai soci dell'assemblea generale ai fini dell'approvazione.

La presidenza decide, se richiesto, sulla base delle raccomandazioni del comitato scientifico (SAC) se un socio candidato possa essere accettato in via provvisoria e determina immediatamente la categoria, la classe o il gruppo a cui verrà assegnato il nuovo socio. In occasione della successiva assemblea generale annuale, l'accettazione provvisoria viene presentata per la ratifica. Dopodiché, il socio candidato interessato ottiene i pieni diritti dei soci in base alla categoria, alla classe e al gruppo cui è stato assegnato.

#### **Articolo 5: Recesso ed esclusione dei soci**

I soci possono presentare in ogni momento la richiesta di recesso tramite lettera raccomandata al segretario generale.

L'esclusione dei soci da un'associazione può essere proposta dalla presidenza previa colloquio con la persona interessata. La presidenza può sospendere in via provvisoria la persona interessata fino alla deliberazione da parte dell'assemblea generale. La presidenza può così sospendere in via provvisoria i soci che dopo due esortazioni non hanno pagato la loro quota, laddove la seconda sollecitazione deve essere presentata tramite lettera raccomandata a distanza di almeno tre (3) mesi. Nessun socio può reclamare in alcun modo la titolarità della ragione sociale dell'associazione o chiedere il rimborso delle quote da lui/lei pagate, né in alcun modo chiedere un rimborso danni per lavori svolti in correlazione agli scopi dell'associazione, a meno che tale lavoro è stato svolto entro l'esecuzione di un ingaggio o di un accordo contrattuale, o se il socio interessato ha diritto, in qualità di membro dell'organo amministrativo, di un rimborso spese.

### **Articolo 6: Quote**

La presidenza può proporre in occasione dell'assemblea annuale, un'offerta per stabilire la quota annuale dovuta dai dipendenti, ossia in conformità dei limiti legali e/o giuridici. Se l'assemblea annuale dovesse approvare le quote proposte, queste diventano efficaci a partire dal primo gennaio dell'anno seguente quello in cui si è tenuta l'assemblea interessata. Allo scopo di stabilire le quote annuali per i soci, l'assemblea dei soci è autorizzata in ogni momento a imporre alla presidenza delle quote massime o criteri vincolanti per l'ammontare delle quote summenzionate.

### **Articolo 7: Assemblea dei soci – Composizione – Competenze – Convocazione**

L'assemblea dei soci è composta, in qualità di organo direttivo, da soci collaboratori e da soci sostenitori e ha tutte le competenze assegnatele per legge o statuto attuale.

La competenza esclusiva dell'assemblea dei soci comprende quanto segue.

- a) Modifica dello statuto.
- b) Nomina e dimissione del presidente.
- c) Approvazione del bilancio annuale.
- d) Approvazione del budget.
- e) Dimissione dei presidenti ed eventualmente dei contabili.
- f) Scioglimento volontario dell'associazione. L'assemblea dei soci stabilisce il metodo della liquidazione dell'associazione, nomina i liquidatori, stabilisce le relative competenze e tariffe.
- g) Esclusione di un socio.

L'assemblea dei soci ha luogo almeno una volta all'anno.

L'assemblea dei soci viene presieduta dal presidente della presidenza.

Il luogo, la data e la durata dell'assemblea vengono indicati nella lettera della convocazione. La comunicazione avviene per lettera o per e-mail. La convocazione viene consegnata almeno un (1) mese prima dell'assemblea e contiene l'agenda.

La convocazione viene spedita all'indirizzo di ciascun socio interessato, secondo l'indirizzo presente nell'archivio del socio salvato dalla presidenza. Ogni socio è tenuto a notificare tempestivamente alla presidenza, qualsiasi modifica della propria residenza o indirizzo della sede sociale.

In casi eccezionali o di estrema urgenza, la presidenza ha la facoltà di convocare un'assemblea dei soci straordinaria.

### **Articolo 8: Assemblea dei soci – Diritto di voto – Deliberazione**

In conformità alle norme legali e allo statuto, l'assemblea dei soci ha la facoltà di discutere e deliberare legittimamente, indipendentemente dal numero dei presenti o dei soci rappresentati. Tutte le delibere vengono approvate con maggioranza semplice.

Se tuttavia un'assemblea dei soci è tenuta a dibattere e deliberare in merito ad una modifica dello statuto o all'espulsione di un socio, ciò ha efficacia legale soltanto se sono presenti o rappresentati almeno due terzi dei soci collaboratori e se la proposta interessata viene approvata da almeno due terzi dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Qualora il quorum necessario a tale scopo non dovesse essere raggiunto, ossia almeno quindici (15) giorni dopo la prima assemblea, viene svolta una seconda assemblea straordinaria con la medesima agenda, che discute e delibera in modo legittimo, indipendentemente dal numero di soci presenti o rappresentati. In occasione di questa seconda assemblea dei soci straordinaria è tuttavia richiesta una maggioranza di quattro quinti dei voti. Ciascun socio collaboratore può essere rappresentato da un altro socio con diritto di voto tramite delega speciale. Il relativo modulo viene stabilito dalla presidenza e spedito insieme alla convocazione della relativa assemblea dei soci.

Ciascun socio può essere in possesso di più deleghe.

Per i soci sostenitori non vi è l'obbligo di una convocazione formale all'assemblea dei soci, ma hanno il diritto di parteciparvi con voto consultivo. Per tale scopo non possono tuttavia fornire alcuna delega.

Ciascun socio può votare in via elettronica massimo il penultimo giorno feriale precedente l'assemblea oggetto della convocazione. La presidenza invierà una risposta di conferma al socio interessato.

Salvo delibera unanime da parte dell'intera assemblea dei soci, non è possibile deliberare sui punti che non sono presenti nell'agenda e non è possibile aggiungere alcun punto all'agenda.

Sulle delibere dell'assemblea dei soci viene steso un protocollo, firmato dal/dalla presidente o dal/dalla suo/sua vice e dal segretario generale. Questo protocollo viene messo in un fascicolo che il segretario generale mette a disposizione dei soci nell'ufficio amministrativo e presso la sede sociale dell'associazione.

Inoltre, tutti i soci vengono informati in merito alle delibere adottate entro un mese a decorrere dalla data dell'assemblea dei soci interessata, ossia tramite la newsletter dei soci o in un altro modo stabilito nel regolamento interno.

## **Articolo 9: Presidenza**

### **9.1: Competenze**

La presidenza è responsabile, in qualità di organo esecutivo, di tutte le questioni amministrative. Sono escluse le questioni soggette alla responsabilità dell'assemblea dei soci.

La presidenza è autorizzata a redigere il regolamento interno che può comprendere le regole fondate sulla prassi, tuttavia ad eccezione di quelle regole con sono in contraddizione con le disposizioni legali e lo statuto.

### **9.2: Composizione**

L'associazione viene gestita da una presidenza composta da minimo cinque (5) e massimo sette (7) membri.

I membri della presidenza vengono eletti da un'assemblea dei soci per un periodo di quattro (4) anni. Ciascun membro può essere eletto per massimo tre (3) mandati.

La presidenza è composta come segue:

- il segretario generale
- il tesoriere
- da massimo cinque (5) altri membri – “gli amministratori” –, rappresentanti dei soci collaboratori.

#### *Segretario generale*

Compito del segretario generale è stabilire la strategia per il coordinamento dell'amministrazione quotidiana e la correzione di questa strategia.

Il segretario generale viene eletto direttamente dai soci, fatta salva la situazione di cui all'articolo 9.6.

### *Tesoriere*

Il tesoriere è responsabile di tutte le transazioni finanziarie e rapporti alla presidenza.

Il tesoriere è responsabile della contabilità e della gestione e validazione dei conti.

IL tesoriere viene eletto direttamente dai soci, fatta salva la situazione di cui all'articolo 9.6.

Il tesoriere è in grado di applicare la legge belga, ossia di comprendere e parlare la lingua nederlandese, fintanto che la sede sociale si trova nella regione fiamminga o nella zona di Bruxelles.

### *Amministratori*

Gli amministratori vengono eletti direttamente dai soci.

Non appena è stata eletta la presidenza, questa elegge il presidente e uno (1) o due (2) vicepresidenti tra i propri membri. Il ruolo del vicepresidente è quello di agire, quando necessario, in nome del presidente.

Gli amministratori uscenti possono essere rieletti (per massimo 3 mandati).

La loro posizione cessa in caso di morte, di dimissione, di incompetenza di diritto civile o nell'ambito di una gestione provvisoria, in caso di licenziamento o termine del mandato.

In caso di una vacanza durante il mandato, la presidenza ha la facoltà di nominare un rappresentante provvisorio che svolta il mandato del/della proprio/a predecessore.

Il mandato dell'amministratore è onorario.

La presidenza può tuttavia deliberare di rimborsare i costi giustificati sostenuti per viaggi e alberghi nella misura in cui questi ultimi

- sono stati sostenuti dai membri della presidenza;
- in questo momento corrispondono agli standard per i dipendenti pubblici europei.

### 9.3: Assemblea e convocazione

La presidenza si incontrerà almeno due volte all'anno. Il segretario generale o il presidente possono convocare ulteriori incontri. La convocazione viene spedita per posta o e-mail. Per questioni urgenti, la convocazione viene spedita almeno due (2) settimane prima dell'assemblea e contiene l'agenda.

### 9.4: Deliberazione

La presidenza ha il diritto di deliberare soltanto se sono presenti o rappresentati almeno quattro (4) dei suoi membri.

Un membro della presidenza può essere rappresentato da un collega che in tale evenienza può ricevere una sola delega. Le delibere della presidenza vengono approvate con una maggioranza semplice dei soci presenti e rappresentati. In caso di parità, prevale il voto della persona che presiede l'assemblea.

#### 9.5: Registrazione delle delibere della presidenza

Le delibere vengono registrate nel protocollo approvato dalla presidenza e conservato nell'ufficio amministrativo e nella sede amministrativa dell'associazione dove resta disponibile per consultazione dei soci.

#### 9.6: Elezione della presidenza

Le elezioni della presidenza hanno luogo ogni quattro (4) anni.

Tutti i candidati alla presidenza sono rappresentanti dei "soci collaboratori". Essi devono notificare la loro intenzione massimo un (1) mese prima del giorno delle elezioni.

Il presidente è preferibilmente un socio di una colonia artistica.

Tutti i candidati parlano fluentemente l'inglese.

In caso di carenza di candidati per le posizioni di segretario generale o tesoriere, la presidenza può nominare una risorsa esterna che lavora sotto la propria responsabilità.

È raccomandabile che la presidenza sia composta preferibilmente come segue:

- rappresentanti da quattro (4) paesi europei diversi.
- un (1) rappresentante di ciascun gruppo (comunità, strutture artistiche e fondazioni, associazioni artistiche e gruppi di artisti).

### **Articolo 10: Commissione economica consultiva (SAC)**

La commissione economica consultiva (SAC) è un organo fondamentale dell'organizzazione.

Il suo compito è, quando serve, fornire alla presidenza consigli, in particolare in merito allo stato di nuove affiliazioni nell'organizzazione.

In tale ottica, la SAC è soltanto un organo consultivo.

La SAC è composta da massimo quattro (4) membri, rappresentanti dei "soci collaboratori".

Tutti i membri della SAC sono studiosi rinomati nell'ambito di studi culturali e artistici. Questi votano tra i propri membri un presidente in carica.



Questi vengono nominati dalla presidenza per un periodo di tempo indeterminato, a meno che la presidenza non decida diversamente.

Tutti i membri della SAC parlano fluentemente l'inglese.

### **Articolo 11: Rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi e a diritti legali**

Fatti salvi mandati specifici, come indicato *tra l'altro* nell'articolo 9.1 del presente statuto, l'associazione viene rappresentata legalmente dinanzi a terzi e vincolata dalla firma individuale:

- del presidente
- del segretario generale
- o del tesoriere

previa autorizzazione da parte della presidenza.

La presidenza ha la facoltà di affidare una rappresentanza esterna in merito all'attività ordinaria dell'associazione ad una o più persone nominate tra per persone interne o esterne.

### **Articolo 12: Budget e bilancio annuale**

L'anno finanziario dell'associazione inizia il primo (1) gennaio e termina il trentuno (31) dicembre di ogni anno.

Al sensi dell'articolo 53 della legge, il bilancio annuale dell'anno finanziario precedente e il budget per l'anno successivo vengono redatti ogni anno dalla presidenza e presentati per l'autorizzazione all'assemblea dei soci in occasione dell'assemblea seguente e in ogni caso massimo il trenta (30) giugno dello stesso anno.

### **Articolo 13: Liquidazione – luogo di destinazione per il capitale**

Il patrimonio netto in seguito ad una liquidazione deve essere consegnato ad una persona giuridica privata di utilità sociale con uno scopo simile all'associazione sciolta. Qualora ciò non dovesse essere possibile, deve essere utilizzato per uno scopo disinteressato.

### **Articolo 14: Disposizioni generali**

Per tutte le questioni che lo statuto non precede, si procede ai sensi delle disposizioni di cui alla legge del ventisette giugno millenovecento ventuno in materia di associazioni e fondazioni di utilità sociale, nonché alle integrazioni o alle integrazioni effettuate in un momento successivo.

### **Articolo 15: Traduzioni**

Gli statuti di euroart vengono tradotti in inglese, tedesco e francese.  
In caso di discordanze e inesattezze, è vincolante il solo testo nederlandese.